

DELIBERAZIONE N. 169 del 28.11.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA' IN COMUNE DI BAGOLINO - CUP: F77H16000240001

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **16.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Presente
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente
Montini Antonella	ASSESSORE	Assente
Vischioni Virna	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 169

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 'MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA' IN COMUNE DI BAGOLINO - CUP: F77H16000240001

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Comunità Montana di Valle Trompia con deliberazione di G.E. n. 129 del 26/09/2024, il comune di Bagolino con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 08/10/2024 e la Comunità Montana di Valle Sabbia con deliberazione di G.E. n. 158 del 16/10/2024 hanno approvato il protocollo di intesa per la realizzazione dell'opera "*Miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva*" per un importo pari ad € 3.940.000,00;
- Nel sopracitato protocollo di intesa all'art. 3 comma 3 era previsto che Comunità Montana di Valle Trompia si impegnasse direttamente ovvero operando secondo il principio di autoorganizzazione amministrativa previsto dall'art. 7 del Codice, a curare l'intera gestione tecnica, amministrativa ed economica della commessa;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.lgs 36/2023 "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea";
- La Comunità Montana di Valle Trompia è socio della società in house Sevat Servizi Valle Trompia S.C.A.R.L., giusta deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 05/10/2018;
- Con deliberazione n. 74 del 11/05/2022 sono state approvate le linee d'indirizzo della Giunta Esecutiva per affidamenti di progettazione e per attività di supporto al RUP alla società in house Se.Va.T. Scarl.
- La Comunità Montana di Valle Trompia intende pertanto affidare alla predetta società le prestazioni tecniche sopracitate per la realizzazione dell'intervento "*Miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva*", stante la piena attinenza di tali interventi alle finalità statutarie (art. 3) ed alla "mission" operativa della Società;

RITENUTO pertanto di:

DELIBERAZIONE N. 169 del 28.11.2024

- effettuare la gara attraverso la piattaforma TRASPARE che fa parte dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), in conformità al disposto dell’art. 25 del D.lgs 36/2023;
- interpellare mediante richiesta di RdO, identificando procedura TRASPARE, in ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative e secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti, art. 7 c. 2 secondo cui le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.lgs 36/2023, la ditta Se.Va.T. Servizi Valle Trompia srl, con sede a Gardone Val Trompia (BS), in via G. Matteotti 327 – C.F./P.I 034849630987;

VISTA l’offerta presentata dalla società Sevat Servizi Valle Trompia con sede in via G. Matteotti 325 – 25063 Gardone Val Trompia (BS) – C.F./P.I 034849630987 allegata, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto che ha offerto uno ribasso del 25% sul compenso professionale come da calcolo effettuato con il D. M. 17 giugno 2016, come modificato dal D.lgs 36/2023 allegato I.13 in vigore dal 1 luglio 2023 e che si ritiene congruo a quanto richiesto;

PRESO ATTO dell’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale risulta in possesso dei requisiti generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 7 comma 2 *le stazioni appaltanti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività” e “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici”.*

VALUTATO in ordine a tale requisito precisare che:

- Per quanto concerne l’*“economicità dell’affidamento”*, si evidenzia che la Società Se.Va.T. ha inoltrato in data 28/11/2024 offerta alla Comunità Montana per lo svolgimento dei servizi in oggetto necessari per la realizzazione dell’intervento in oggetto che espone un costo complessivo di € 155.634,50. Tale offerta, alla luce del mercato di riferimento e dei prezzi correnti, si ritiene essere congrua ed in linea con la prassi commerciale del settore. La verifica meramente economica del valore è stato effettuato in riferimento al calcolo della parcella professionale secondo le indicazioni del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 allegato, dalla quale si può facilmente desumere che il valore di mercato delle prestazioni da affidarsi ammonti ad € 207.396,43, mentre il valore dell’affidamento *in house* sarà dimensionato in ragione del 25% del valore posto a base d’asta, offrendo così un risparmio per l’amministrazione pari ad € 51.761,93; risparmio avvalorato dal presupposto che tale importo è da ritenersi omnicomprensivo anche delle prestazioni amministrative richieste alla società oltre a quelle tecniche.

Mentre per il valore della realizzazione vera e propria dell’opera spostare la titolarità delle opere in capo ad un diverso soggetto attuatore, comporta un enorme vantaggio in capo all’ente locale, che si sgrava del rischio di esecuzione. Non si ritiene di avventurarsi in una quantificazione economica di tale parametro in quanto assumerebbe un valore neutro, poiché indifferente rispetto alla modalità di realizzazione in capo a Comunità Montana di Valle Trompia;

- Per quanto concerne il “*perseguimento di interessi strategici*”, la società Se.Va.T. si prefigge numerose finalità meritevoli di pubblico interesse, con particolare riferimento agli scopi statuari indicati all’art. 3 lettera a) e ab) dello Statuto societario.

VISTO l’allegato schema di contratto di servizio e ritenuto degno di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl per lo svolgimento delle prestazioni tecniche necessarie per la realizzazione dell’opera “*Miglioramento dell’accessibilità al monte Maniva*”, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023;
3. DI AUTORIZZARE il Direttore alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. AI SENSI dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell’atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

PROPOSTA N. 689 del 25.11.2024

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 25.11.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

PROPOSTA N. 689 del 25.11.2024

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 25.11.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

DELIBERAZIONE N. 169 del 28.11.2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **04.12.2024**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 04.12.2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	N. di rep. _____	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLE	
	PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE NONHCE' PER LA	
	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "MIGLIORAMENTO	
	DELL'ACCESSIBILITA' AL MONTE MANIVA" IN COMUNE DI	
	BAGOLINO - CUP: F77H16000240001	
	L'anno 2024 addì __, del mese di _____ nella sede di	
	Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo	
	Matteotti n. 327.	
	Avanti a me dott. Armando Sciatti Segretario	
	dell'Ente autorizzato a rogare i contratti in forma	
	pubblica amministrativa in favore della Comunità	
	Montana di Valle Trompia, ai sensi dell'art. 49	
	dello Statuto approvato con delibera Assembleare n.	
	34 del 30.12.2009;	
	SONO COMPARSI	
	da una parte: Arch. Alessandro Abeni, nato a Brescia	
	il 10/08/1965 in qualità di in qualità di Dirigente	
	dell'Area Agricoltura e Ambiente della Comunità	
	Montana Valle Trompia, giusta decreto del Presidente	
	1	

n. 9485 del 30.07.2024, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana della Valle Trompia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 83001710173;

dall'altra parte Arch. Fabrizio Veronesi, nato a Brescia (BS) il 12.11.1960, in qualità di rappresentante della società **SE.VA.T. Servizi Valle Trompia SCARL** con sede in Via Giacomo Matteotti, 325 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) - C.F./ P.IVA 03849630987, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società - deliberazione n. 23 del 13/06/2024, in qualità di Direttore Generale della predetta Società che agisce quale Società in forma singola ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia come risulta da visura camerale acquisita in data 03/10/2024 al n. T 575963053, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società

Consortile a Responsabilità Limitata è stata trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l., società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 84,65% in detta società;
- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____ con scadenza validità _____ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;
- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2003 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità

o di perseguimento di interessi strategici;

- Con delibera di giunta n. _____ del _____ Comunità Montana ha approvato lo schema di contratto in house con la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. per lo svolgimento delle prestazioni tecniche nonché' per la realizzazione dell'opera "miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva" in comune di Bagolino.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, lo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento per lo svolgimento delle prestazioni tecniche nonché' per la realizzazione dell'opera "miglioramento dell'accessibilità al monte Maniva" in comune di Bagolino.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento dell'intervento, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente le fasi di cui all'art. 3 comma 2 del Protocollo di intesa tra Comunità Montana di Valle Trompia, la Comunità Montana di Valle Sabbia e il Comune di Bagolino approvato con le relative delibere n. 08 del 18/01/2024 e n. 135 del 29/12/2023, nello specifico:

1. svolgere l'incarico di Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dell'opera;

2. sviluppare le valutazioni preliminari;

3. curare gli aggiornamenti della progettazione necessari;

	4. supportare il Comune nell'acquisizione della	
	disponibilità delle aree necessarie agli interventi;	
	5. contribuire al completo finanziamento	
	dell'opera con il contributo di euro 100.000,00;	
	6. curare la validazione del progetto esecutivo e	
	la collaudo finale dell'opera;	
	7. curare la redazione del bando e della procedura	
	di gara;	
	8. sottoscrivere e curare i contratti di appalto	
	necessari;	
	9. supportare il Coordinamento della sicurezza in	
	fase di progettazione e di esecuzione;	
	10. coordinare la direzione lavori e l'assistenza	
	al cantiere fino ai collaudi finali;	
	11. interfacciarsi con Regione Lombardia per tutti	
	gli adempimenti relativi al finanziamento	
	dell'opera;	
	12. rendicontare a Regione Lombardia le spese	
	sostenute per la realizzazione dell'opera;	
	13. supportare il comune nella rendicontazione al	
	Fondo Comuni Confinanti delle spese sostenute per la	
	realizzazione dell'opera;	
	14. supportare il comune nella rendicontazione	
	sulle piattaforme di monitoraggio delle Opere	

Pubbliche (Osservatorio Regionale dei contratti Pubblici, BDAP-MOP);

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 2.626.408,57 di cui:

- € 2.428.836,60 per la realizzazione dei lavori comprensivo di imprevisti, oneri di gara in modalità conto impianti;

- € 155.634,50 per spese tecniche oltre cassa 4% ed IVA 22% per complessivi € 197.571,97 CIG: _____;

2. L'importo per la realizzazione delle opere in oggetto sarà erogato in modalità conto impianti con le seguenti modalità:

- Quota del 20% alla consegna lavori;
- Quota restante del 70% in base ai relativi stati di avanzamento lavori;
- Quota del 10% all'emissione del SAL finale.

3. L'importo per le spese tecniche sarà progressivamente erogato mediante fattura elettronica con le seguenti modalità:

- quota del 25% alla consegna della revisione definitiva del Progetto Esecutivo;
- quota del 25% alla consegna dei lavori per la

	direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% al raggiungimento dell'50% dei	
	lavori per la direzione lavori e coordinamento	
	della sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 25% alla presentazione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	4. La liquidazione avverrà dietro presentazione di	
	fattura elettronica.	
	6. Le liquidazioni e i trasferimenti avverranno in	
	coerenza con i flussi di versamento della quota da	
	parte del Comune di Bagolino e CMVS a favore della	
	Comunità Montana di Valle Trompia.	
	Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di	
	modifica	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove	
	esigenze non dilazionabili (a titolo	
	esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili	
	o derivanti da variazioni legislative o di	
	pubblico interesse o di pubblica tutela), è	
	facoltà della Comunità Montana richiedere a	
	Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse,	
	provvedendo, se del caso, a riconoscerne il	
	valore alla Società con integrazione del presente	

affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle

prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità /
l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.
Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità
previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi
finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea
Crescini, in qualità di Presidente della Società,
nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch.
Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della
Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono
autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la
somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto

di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà

diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione

prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 sono soddisfatte sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso,

così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per

territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante modello unico informatico utilizzando il software UniMod 4.3.

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante personal computer e software di videoscrittura (art.32 co. 14 del codice dei contratti). Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti direttamente dal video che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice dell'amministrazione digitale.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Arch. Alessandro Abeni

Per la Ditta

Il rappresentante Arch. Fabrizio Veronesi

Il Segretario Dott. Armando Sciatti

Io sottoscritto Segretario Dott. Armando Sciatti,
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono stati verificati ai sensi dell'art.10 del
D.P.C.M. 30.03.2009.

Il Segretario Dott. Armando Sciatti

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti